



CODICE DEONTOLOGICO

Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica (Te.R.P.)

Modificato dal Direttivo A.I.Te.R.P il 15 Dicembre 2012

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI Definizione.....3

TITOLO II

COMPITI E DOVERI DEL TECNICO DELLA RIABILITAZIONE PSICHIATRICA.....3

- CAPO I Dignità Professionale
- CAPO II Segreto Professionale
- CAPO III Condotta Professionale
- CAPO IV Aggiornamento Professionale
- CAPO V Onorario Professionale

TITOLO III

RESPONSABILITA' NELL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE.....5

- CAPO I Doveri di mantenere la riservatezza
- CAPO II Doveri di informare
- CAPO III Doveri di rispettare l'autonomia decisionale della persona assistita
- CAPO IV Doveri di promuovere l'alleanza terapeutica con la persona assistita

TITOLO IV

RAPPORTI CON I COLLEGHI E ALTRI PROFESSIONISTI SANITARI.....6

TITOLO V

RAPPORTI CON I FAMILIARI E LA RETE SOCIALE.....7

TITOLO VI

RAPPORTI CON IL S.S.N. E CON ALTRI ENTI PUBBLICI E PRIVATI.....7

TITOLO VII

SANZIONI E PROCEDIMENTI DISCIPLINARI.....8

TITOLO VIII

DISPOSIZIONE FINALE.....8

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Definizione

Il Codice Deontologico, come tratto distintivo della professione sanitaria assolve a due funzioni fondamentali:

1. tutela e garanzia dei soggetti che fruiscono dell'azione professionale;
2. tutela e garanzia dell'autonomia professionale e del decoro della professione.

Esso comprende regole e principi di comportamento professionale cui il Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica (Te.R.P.) deve attenersi, in ogni ambito e stato giuridico in cui questi operi, allo scopo di garantire l'erogazione di un servizio ad un ottimale livello qualitativo a favore del cittadino, nonché di tutelarlo nei confronti degli abusi e delle carenze professionali.

Il Te.R.P., nel momento in cui si iscrive all'Associazione Italiana Tecnici della Riabilitazione Psichiatrica (di seguito Associazione), si riconosce nelle indicazioni deontologiche e si impegna, attivamente e responsabilmente, a rispettarle ed a promuoverle nella relazione di cura, nei rapporti intra ed inter-professionali e in quelli con le istituzioni.

TITOLO II

COMPITI E DOVERI DEL TECNICO DELLA RIABILITAZIONE PSICHIATRICA (Te.R.P.)

CAPO I – DIGNITA' PROFESSIONALE

- Art.1 Il Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica riconosce il valore della vita, della salute, della dignità e della libertà della persona assistita e di coloro che si avvalgono, a vario titolo, della sua opera e delle sue prestazioni professionali.
- Art.2 Il Te.R.P. riconosce il cittadino, sano o malato, come titolare e soggetto attivo dei diritti inviolabili dell'uomo, cui spetta un ruolo prioritario nella tutela e nella promozione della propria salute anziché destinatario passivo degli interventi sanitari.
- Art.3 Il Te.R.P. considera sullo stesso piano i diritti delle persone con disturbi mentali a quelli degli altri malati nei confronti della società.
- Art.4 Il Te.R.P. esercita la propria professione con la finalità esclusiva del rispetto delle persone umane, indipendentemente da valutazioni circa la nazionalità, la razza, le idee politiche, le condizioni sociali, il sesso e le preferenze sessuali, nel pieno rispetto della personalità, identità culturale e credo religioso dei pazienti e dei colleghi.
- Art.5 Il Te.R.P. svolge la propria professione nel rispetto dell'ordinamento giuridico vigente, attenendosi rigorosamente ai principi contenuti nel presente Codice Deontologico.
- Art.6 Anche al di fuori dell'esercizio professionale, il Te.R.P. è tenuto sempre ad osservare un comportamento che sia moralmente ed eticamente irreprensibile.
- Art.7 Il Te.R.P. promuove il miglioramento della qualità della vita e l'autonomia della persona assistita favorendo il superamento dello stigma e l'integrazione sociale a pari opportunità.

Art.8 Il Te.R.P. nella tutela della propria dignità personale e professionale, respinge ogni tentativo di imposizione di comportamenti non conformi ai principi e ai doveri deontologici.

CAPO II – *SEGRETO PROFESSIONALE*

Art.1 Il Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica è tenuto a mantenere il segreto su tutto ciò che gli viene confidato o che può conoscere in ragione della sua professione; deve inoltre mantenere la massima riservatezza sulle prestazioni professionali effettuate o programmate. E' ammessa la rivelazione solo ai responsabili della cura della persona assistita, salvo specifica richiesta o autorizzazione dell'interessato o dei suoi legali rappresentanti, preventivamente informati sulle conseguenze o sull'opportunità o meno della riservatezza stessa. L'impegno a rispettare il segreto professionale non è riferibile solo all'obbligo giuridico ma anche all'impegno da parte del Te.R.P. di rispettare la fiducia che la persona assistita ripone in lui in ragione del suo ruolo.

Art.2 Il Te.R.P. mantiene il segreto professionale su tutto ciò che gli è stato confidato o che può conoscere, direttamente o indirettamente, in ragione della sua professione. Nel caso di collaborazione con altri soggetti tenuti al segreto professionale, può condividere soltanto le informazioni strettamente necessarie in relazione al tipo di collaborazione.

Costituiscono giusta causa di rivelazione del segreto professionale, oltre alle inderogabili ottemperanze a specifiche norme legislative:

- a) l'urgenza di salvaguardare la vita o la salute di terzi, anche nel caso di diniego dell'interessato, previa autorizzazione dell'Autorità Garante;
- b) la richiesta o l'autorizzazione fornita dalla persona assistita o da chi ne esercita la tutela giuridica.

Art.3 Il Te.R.P. si fa carico di informare coloro i quali collaborano con lui, anche a titolo non professionale, del dovere di mantenere il segreto e vigila che gli stessi vi si conformino.

CAPO III – *CONDOTTA PROFESSIONALE*

Art.1 Al Te.R.P. compete la valutazione della persona assistita; elabora e definisce autonomamente o in collaborazione con altre figure sanitarie il programma terapeutico-riabilitativo in base alla valutazione effettuata. Informa la persona assistita sugli interventi terapeutici più opportuni e sugli eventuali effetti collaterali. Espone gli obiettivi del trattamento, stabilendo tempi, modalità e verifica dell'intervento.

Art.2 Il Te.R.P. pratica autonomamente attività terapeutico-riabilitativa, verificando la rispondenza delle metodologie attuate agli obiettivi stabiliti secondo il Progetto Riabilitativo Individuale.

Art.3 Il Te.R.P. svolge attività di consulenza.

Art.4 Il Te.R.P. ha la responsabilità diretta delle procedure diagnostico-funzionali e terapeutiche che applica.

Art.5 Il Te.R.P. deve rispettare i limiti e le responsabilità del proprio ambito professionale, ed astenersi dall'affrontare la soluzione dei casi per i quali non si ritenga sufficientemente competente.

Art.6 Il Te.R.P. non deve diffondere notizie sanitarie atte a suscitare illusioni, speranze o infondati timori.

Art.7 L'esercizio professionale deve essere animato da rigore metodologico e rispondere alle continue acquisizioni scientifiche inerenti il campo di competenza.

Art.8 Il Te.R.P. ha il dovere di utilizzare metodologie e tecniche la cui efficacia e sicurezza siano state scientificamente validate da Società Scientifiche. La scelta di pratiche non convenzionali deve avvenire nel rispetto del decoro e della dignità della professione ed esclusivamente sotto diretta ed esclusiva responsabilità personale.

Art.9 Il Te.R.P. considera la Relazione con la persona assistita come asse portante dei suoi interventi terapeutico-riabilitativi.

CAPO IV – AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE PROFESSIONALE

Art.1 Il Te.R.P. è tenuto a mantenere la propria conoscenza e competenza professionale ai livelli ottimali mediante idoneo aggiornamento nel campo della ricerca scientifica riabilitativa e interdisciplinare.

Art.2 Il Te.R.P. presta la propria opera per la supervisione, in qualità di tutor, al tirocinio degli allievi tecnici della riabilitazione psichiatrica, offrendo un modello terapeutico-riabilitativo consono alla migliore qualità professionale in ottemperanza al presente Codice Deontologico.

Art.3 Il Te.R.P. nello svolgere l'attività di docenza, didattico-formativa, stimola negli allievi, studenti e tirocinanti, l'interesse per i principi deontologici, anche ispirando ad essi la propria condotta professionale. Assume atteggiamento e impegno responsabile nella preparazione umana e professionale degli allievi, mettendo direttamente a loro disposizione il proprio bagaglio di conoscenza ed esperienza.

CAPO V - ONORARIO PROFESSIONALE

Art.1 L'onorario indicativo previsto per le prestazioni riabilitative che si svolgono in ambiente libero professionale, così come approvato secondo lo Statuto Nazionale A.I.Te.R.P., deve essere adeguato all'impegno professionale, anche in funzione della durata, delle difficoltà e della complessità del trattamento tenendo anche conto dei mezzi e degli strumenti impiegati e delle possibilità economiche dell'utente a cui si rivolge l'intervento.

Il Te.R.P. è tenuto a far conoscere preventivamente, agli utenti che a lui si rivolgono, il suo onorario e ad acquisire il consenso sullo stesso.

TITOLO III

RESPONSABILITA' NELL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE

CAPO I – DOVERE DI MANTENERE LA RISERVATEZZA

Art.1 Il Te.R.P. deve tutelare la riservatezza dei dati personali e della documentazione in suo possesso, concernenti la persona assistita o la sua famiglia.

Art.2 Al Te.R.P. è consentito riferire, rispettando l'anonimato della persona assistita, il caso sotto il profilo clinico-terapeutico, quando la sua descrizione sia utile per finalità scientifiche, didattiche o di approfondimento culturale o professionale. Nella realizzazione di

pubblicazioni scientifiche, aventi per oggetto osservazioni relative ai singoli pazienti, il Te.R.P. deve far sì che questi non siano identificabili.

Art.3 Il Te.R.P. non partecipa alla costituzione di banche dati di informazioni sanitarie, ove non esistano garanzie di tutela della riservatezza, della sicurezza e della vita privata della persona assistita.

CAPO II - DOVERE DI INFORMARE

Art.1 Il Te.R.P. riconosce che l'informazione è un diritto assoluto di ogni persona assistita, indipendentemente dall'età e dalla patologia da cui la stessa risulti affetta.

Art.2 Il Te.R.P. ascolta, informa, coinvolge la persona assistita e valuta con la stessa i bisogni espressi, allo scopo di consentire l'espressione delle proprie scelte.

Art.3 Il Te.R.P. si adopera nell'adeguare il livello di informazione alle capacità di comprensione del soggetto, riconoscendo anche il diritto alla scelta di non essere informato.

CAPO III – DOVERE DI RISPETTARE L'AUTONOMIA DECISIONALE DELLA PERSONA ASSISTITA

Art.1 Il Te.R.P. rispetta la volontà decisionale del soggetto in cura. Nel caso di paziente con parziale o totale incapacità di intendere o di volere o in regime di Trattamento Sanitario Obbligatorio (TSO) si adopera, nel rispetto della normativa vigente, affinché possa esprimere la sua opinione ed essa sia tenuta in debita considerazione.

Art.2 Nel caso di persone incapaci sottoposte a misure di tutela (interdizione, curatele, amministrazione di sostegno) e/o di soggetti vulnerabili in situazioni di fragilità, il Te.R.P. si impegna a che il soggetto e il suo legale rappresentante, a vario titolo nominato, ricevano le informazioni che riguardano la salute dell'assistito e che la volontà di questo sia presa in considerazione. Il Te.R.P. si adopera per garantire lo sviluppo e la capacità di espressione decisionale della persona.

CAPO IV – DOVERE DI PROMUOVERE L'ALLEANZA TERAPEUTICA CON LA PERSONA ASSISTITA

Art.1 Il Te.R.P. adotta tutti gli accorgimenti necessari ad instaurare e mantenere una efficace relazione con la persona assistita finalizzata al raggiungimento di un'alleanza terapeutica. In particolare durante le fasi di acuzie riconosce le potenzialità positive della crisi attivandosi per garantire una continuità della presa in cura.

Art.2 Il Te.R.P. si attiva per evitare l'abbandono e al tempo stesso l'accanimento terapeutico o riabilitativo.

TITOLO IV

RAPPORTI CON I COLLEGHI E GLI ALTRI PROFESSIONISTI SANITARI

Art.1 Il Te.R.P. riconosce che l'integrazione e la collaborazione con le alte professioni sanitarie è irrinunciabile per far fronte ai bisogni di salute della persona assistita, a tale scopo collabora con i colleghi e gli altri componenti dell'equipe professionale, dei quali riconosce e rispetta lo specifico apporto.

- Art.2 Il Te.R.P., nella collaborazione con gli altri professionisti sanitari, esercita la piena autonomia professionale nel rispetto delle altrui competenze.
- Art.3 Il Te.R.P. non deve esprimere giudizi o critiche sull'operato di altri colleghi in presenza di utenti o comunque di estranei e al di fuori degli organismi associativi
- Art.4 Il Te.R.P. non può collaborare in alcun modo con chi eserciti abusivamente un professione sanitaria. Ove egli riscontri casi di esercizio abusivo della professione ha il dovere di segnalarli all'Associazione di categoria professionale, oltrech  all'Autorit  Giudiziaria

TITOLO V

RAPPORTI CON I FAMILIARI E LA RETE SOCIALE

- Art.1 Il Te.R.P. non considera la persona assistita come elemento a se stante all'interno della comunit , ma come parte integrante della rete familiare e sociale in cui vive.
- Art.2 Il Te.R.P. sostiene i familiari nell'accettazione del disagio, attivando i servizi e le risorse disponibili.
- Art.3 Il Te.R.P. presta attenzione ai fenomeni sociali e ai comportamenti a rischio per la salute mentale.
- Art.4 Il Te.R.P. si attiva nel promuovere la salute mentale nella popolazione attraverso interventi di sensibilizzazione ed educazione sanitaria.
- Art.5 Il Te.R.P. partecipa attivamente alla promozione e realizzazione della lotta contro lo stigma. Contrasta la discriminazione attraverso la diffusione delle informazioni relative ai servizi nel territorio.

TITOLO VI

RAPPORTI CON IL S.S.N. E CON ENTI PUBBLICI E PRIVATI

- Art.1 Il Te.R.P. riconosce i soggetti attivi in campo sanitario e sociale, sia pubblici che privati. Ricerca la collaborazione per il raggiungimento degli obiettivi comuni che rispondano in maniera integrata, ancorch  differenziata, ai bisogni della persona assistita, promuovendo un sistema di rete integrato. Si adopera per garantire al paziente la maggiore accessibilit  alle cure.
- Art.2 Qualora tra il Te.R.P. che operi in regime di dipendenza o altro regime collaborativo con le strutture del S.S.N. e/o con Enti Pubblici e Privati, e le medesime strutture, insorgessero contrasti in ordine alla gestione del caso specifico a lui affidato, che implicino una limitazione delle cure o il decoro dell'esercizio professionale, il Te.R.P.   tenuto a richiedere l'intervento dell'Associazione di categoria professionale o dell'Ordine Professionale nell'interesse del paziente e della propria sfera di autonomia professionale.

TITOLO VII

SANZIONI E PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

- Art.1 Il Te.R.P. che violasse le norme del presente Codice Deontologico è sottoposto a procedimento disciplinare secondo le modalità previste dallo Statuto A.I.Te.R.P. e può incorrere nelle sanzioni di richiamo, censura, sospensione ed espulsione dall'Associazione disposte in proporzione alla gravità della violazione e all'entità dei danni cagionati all'Associazione o agli associati o agli altri ricorrenti non soci.
- Art.2 In attesa del giudizio finale del procedimento, il Te.R.P. può essere sospeso in via cautelare per un tempo determinato secondo quanto disposto dall'Art. 17, commi 4 e 5 dello Statuto nazionale.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONE FINALE

- Art.1 Le Associazioni territoriali A.I.Te.R.P. sono tenute a recepire il presente Codice Deontologico, a divulgarlo e a garantirne il rispetto in tutte le sue parti.
- Art.2 Le norme contenute nel Codice Deontologico saranno oggetto di costante monitoraggio da parte dell'Associazione Nazionale al fine di garantirne l'eventuale aggiornamento.
- Art.3 Le modifiche al presente Codice Deontologico sono da effettuarsi secondo quanto disposto nello Statuto Nazionale A.I.Te.R.P..